

**Causa C-633/23**

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

**Data di deposito:**

23 ottobre 2023

**Giudice del rinvio:**

Cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

18 ottobre 2023

**Ricorrenti:**

Electrabel SA

Fédération belge des entreprises électriques et gazières

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen ASBL

Wind4Wallonia 2 SA

Luminus SA

EDF Belgium SA

Activent Wallonie SCRL

Eol'Wapi

Lumiwind C

Luminus Wind Together SC

**Resistente:**

Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG)

**Interveniente:**

État belge (Stato belga)

## Oggetto del procedimento principale

Annullamento della decisione della Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (Commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica e del gas; in prosieguo: la «CREG») (B)2511, del 28 febbraio 2023, sul modello di dichiarazione da presentare a cura dei debitori del prelievo introdotto nel quadro del tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione impugnata è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2511>.

## Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Con l'adozione del suo regolamento (UE) 2022/1854, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (in prosieguo: il «regolamento 2022/1854»), il Consiglio dell'Unione europea ha inteso, in un contesto di impennata dei prezzi, «attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo» (articolo 1 di detto regolamento). Con riferimento al mercato dell'energia elettrica, il suddetto regolamento prevede, in particolare, la fissazione di un tetto obbligatorio sui ricavi di mercato e regole per la distribuzione dei ricavi eccedenti (v. capo II, sezione 2, in particolare articoli 6 e 7 del medesimo regolamento).
- 2 In forza dell'articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/1854, si intendono per «ricavi di mercato» i «redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ed escluso qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri». Per «ricavi eccedenti», si intende la «differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di 180 EUR per MWh di energia elettrica di cui all'articolo 6, paragrafo 1» (articolo 2, punto 9, del regolamento 2022/1854).
- 3 L'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che «[i] ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, [vale a dire le energie nucleare, eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio, la biomassa escluso il biometano, i rifiuti, la lignite, i prodotti del petrolio greggio e la torba] sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta».
- 4 Il principio accolto è, quindi, quello per cui i partecipanti al mercato dell'energia elettrica che beneficiano di prezzi eccezionalmente elevati della stessa in ragione del meccanismo di fissazione del prezzo dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso del giorno prima, senza sopportarne i correlativi aumenti dei costi, si vedono prelevare i rispettivi ricavi eccedenti un determinato tetto dagli Stati, consentendo a questi ultimi di finanziare misure a sostegno dei clienti finali. Il tetto considerato è nettamente superiore ai prezzi di punta medi sul mercato prima

del febbraio 2022, posto che l'idea è che i partecipanti al mercato, quando hanno inizialmente deciso di investire, non hanno previsto di poter arrivare a tali livelli di ricavi, che costituiscono pertanto ricavi straordinari inerziali.

- 5 Il 22 dicembre 2022, in esecuzione del regolamento 2022/1854, il legislatore belga ha inserito nella loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (legge del 29 aprile 1999 relativa all'organizzazione del mercato dell'energia elettrica; in prosieguo: la «legge sull'energia elettrica») un capo V ter intitolato «Tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica», composto di un articolo 22 ter e di un articolo 22 quater. Tale modifica è stata introdotta dalla loi du 16 décembre 2022 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité (legge del 16 dicembre 2022 che modifica la legge del 29 aprile 1999 relativa all'organizzazione del mercato dell'energia elettrica e che introduce un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica; in prosieguo: la «legge del 16 dicembre 2022»).
- 6 Il nuovo articolo 22 ter della legge sull'energia elettrica introduce un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica mediante un prelievo da parte dello Stato corrispondente al 100 % dei ricavi detti «eccedenti» realizzati tra il 1° agosto 2022 e il 30 giugno 2023 (in prosieguo: il «prelievo»). Con «ricavi eccedenti» si intendono i ricavi che superano un tetto fissato in EUR 130 per MWh di energia elettrica (articolo 22 ter, paragrafo 4, della legge sull'energia elettrica). L'articolo 22 ter, paragrafo 5, di detta legge definisce i ricavi di mercato come i redditi realizzati con ciascuna operazione dai debitori interessati, in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nel periodo considerato. Il secondo comma della succitata disposizione prevede presunzioni (in funzione della tipologia di impianto produttivo) per la determinazione di detti ricavi. Tali presunzioni si fondano, sostanzialmente, sulle operazioni che si suppone che il debitore abbia realizzato (v. punti 10 e seguenti della presente sintesi).
- 7 L'articolo 22 ter, paragrafo 6, della legge sull'energia elettrica affida alla CREG il compito di determinare il modello di dichiarazione e il formato dei documenti da trasmettere a cura dei debitori del prelievo ai fini dell'accertamento di quest'ultimo. In forza del paragrafo 7 del medesimo articolo, la CREG deve proporre per ciascun debitore il prelievo dovuto, fermo restando che ciascuna proposta è poi trasmessa al Service public fédéral Économie (Servizio federale pubblico Economia) (paragrafo 8). Alla CREG è altresì affidato il controllo della dichiarazione dei debitori (articolo 22 quater, paragrafo 1, della legge sull'energia elettrica). Una volta ricevuta la proposta della CREG, il Service public fédéral Économie fissa l'ammontare del prelievo da versare (articolo 22 quater, paragrafo 2, di detta legge). In caso di deposito tardivo della dichiarazione da parte del debitore o di dichiarazione incompleta, la CREG può proporre un prelievo d'ufficio (articolo 22 ter, paragrafo 7, secondo comma, di detta legge).
- 8 In applicazione della legge sull'energia elettrica, la CREG ha adottato la decisione impugnata, di cui le parti ricorrenti nel procedimento principale, vale a dire

società e federazioni di imprese operanti nel settore della produzione e della fornitura di energia elettrica, chiedono l'annullamento dinanzi al giudice del rinvio, deducendo segnatamente che essa non sarebbe conforme al regolamento 2022/1854.

### **Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale e valutazione del giudice del rinvio**

#### *Sul ricorso a presunzioni per la determinazione dei ricavi*

- 9 Le ricorrenti nel procedimento principale criticano il ricorso a presunzioni per la determinazione dei ricavi che i produttori di energia elettrica traggono dal mercato. La decisione impugnata riprende, infatti, per quanto attiene ai documenti/informazioni da inviare in conformità del modello di dichiarazione da essa previsto, le presunzioni introdotte all'articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, della legge sull'energia elettrica. Nel dichiarare i propri ricavi sulla piattaforma a tal fine creata dalla CREG, l'utente deve, quindi, «selezionare la (o le) presunzione(i) pertinente(i) in un menù a tendina (...)» (punto 83 della decisione impugnata).
- 10 La prima e la seconda presunzione (previste all'articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punti 1 e 2, della legge sull'energia elettrica) si applicano, rispettivamente, alle centrali nucleari di Doel 3 e 4, Tihange 2 e 3, da un lato, e di Tihange 1, dall'altro. Si tratta di presunzioni assolute.
- 11 La terza presunzione (articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punto 3, della legge sull'energia elettrica) si applica agli impianti non rientranti nelle prime due presunzioni e la cui produzione è coperta da un accordo di compravendita di energia elettrica.
- 12 La quarta presunzione (articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punto 4, della legge sull'energia elettrica) si applica agli impianti che non ricadono nelle prime tre presunzioni e che non beneficiano di un meccanismo di aiuto alla produzione (salvo che detto meccanismo preveda che l'ammontare dell'aiuto non dipende dall'andamento del prezzo dell'energia elettrica).
- 13 La quinta presunzione (articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punto 5, della legge sull'energia elettrica) si applica agli impianti non considerati nelle prime quattro presunzioni.
- 14 Le presunzioni dalla prima alla quinta si fondano, sostanzialmente, sulla finzione che l'energia elettrica sia stata oggetto di una vendita giorno per giorno al prezzo dell'energia elettrica di ciascuno di tali giorni su una piattaforma di scambio dell'energia elettrica, se questa è venduta a termine, e di una vendita ora per ora se l'energia elettrica è venduta sul mercato del giorno prima.

- 15 Le presunzioni dalla terza alla quinta sono presunzioni relative, potendo il debitore fornire la prova che i ricavi di mercato si discostano da quelli determinati in forza di dette presunzioni e giustificare il ricorso a una strategia di vendita diversa da quella considerata nella presunzione che intende confutare (articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punto 6, della legge sull'energia elettrica e punto 142 della decisione impugnata). Tuttavia, il superamento di questa presunzione comporta notevoli oneri amministrativi nella misura in cui richiede che il debitore fornisca la prova dei suoi reali ricavi di mercato «per l'intero suo parco di produzione», quindi sia per gli impianti soggetti al meccanismo di prelievo sia per gli altri (ad esempio, le tecnologie a gas o a carbone).
- 16 Inoltre, la confutabilità è soggetta anch'essa a presunzioni, ulteriori e assolute.
- 17 In primo luogo, in forza dell'articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punto 6, lettera a), le vendite infragruppo «sono considerate concluse, ai fini dell'applicazione [di detto] articolo, sulla base di un prezzo [corrispondente al] prezzo di mercato del giorno dell'operazione per il periodo di fornitura interessato dall'operazione, come pubblicato su una piattaforma di scambio di blocchi di energia operante in Belgio». Orbene, un'operazione infragruppo può essere realizzata a un costo inferiore rispetto a una quotazione di borsa (mancanza di margine e/o contenimento delle spese legate a produzione e consumo su un sito condiviso), o dipendere da una quotazione di borsa non pubblicata in Belgio.
- 18 In secondo luogo, in base alla lettera b) di detta disposizione, «tutti i volumi di energia elettrica prodotti e venduti, ma non venduti a termine, sono considerati venduti al prezzo di riferimento del mercato», definito all'articolo 2, punto 40, della legge sull'energia elettrica come una quotazione di borsa giornaliera (e quindi molto esposta a fluttuazioni di prezzo che possono comportare un più frequente superamento del tetto e, di conseguenza, un maggior prelievo). Orbene, un volume di energia elettrica non venduto a termine può essere stato venduto su base contrattuale senza fare riferimento alla quotazione di borsa o alla quotazione giornaliera di borsa.
- 19 In terzo luogo, in base alla lettera d) della suddetta disposizione, «il volume di energia elettrica venduto sul mercato del giorno prima si considera essere stato oggetto di un'operazione per ciascun periodo di fornitura di un'ora». Questa presunzione può far sì che vengano presi in considerazione ricavi non realizzati (v. punto 21 della presente sintesi).
- 20 Tenuto conto di queste tre presunzioni applicabili al superamento delle summenzionate presunzioni dalla terza alla quinta, le ricorrenti ritengono che l'intero sistema sia disciplinato da presunzioni e che esso non consenta, pertanto, di tener conto dei ricavi effettivamente realizzati.
- 21 Questo sistema comporterebbe, in altri termini, la presa in considerazione di ricavi fittizi, senza prevedere la possibilità per i produttori di energia elettrica di provare i propri ricavi reali, posto che tali presunzioni sarebbero, in definitiva, assolute. Le

presunzioni darebbero così luogo a un prelievo in caso di superamento del tetto in un determinato giorno o a una determinata ora del periodo, benché il prezzo realmente percepito sia un prezzo medio inferiore al tetto o un prezzo fisso inferiore al tetto. L'obiettivo realmente perseguito da questo meccanismo sarebbe di aumentare l'imposta senza tener conto dei ricavi realmente realizzati.

- 22 Orbene, il tetto previsto dal regolamento 2022/1854 considererebbe i ricavi effettivamente ottenuti dai produttori di energia elettrica e sarebbe applicabile per operazione. In forza del carattere obbligatorio e dell'effetto diretto di detto regolamento, nonché dei principi del primato e dell'effettività del diritto dell'Unione, la CREG era tenuta ad applicare il suddetto regolamento e doveva disapplicare le disposizioni nazionali (nel caso di specie le presunzioni) contrarie alle regole di diritto dell'Unione.
- 23 A parere della CREG, il regolamento 2022/1854 mira a prevedere un tetto massimo obbligatorio per i ricavi dal mercato dell'energia elettrica, senza tuttavia procedere a un'armonizzazione: gli Stati membri hanno pertanto mantenuto il potere di adottare misure differenti, come hanno in effetti fatto, posto che le misure adottate variano fortemente da uno Stato membro all'altro con riferimento, in particolare, al livello del tetto, ai periodi di applicazione e ad altri elementi.
- 24 Inoltre, il considerando 37 del regolamento 2022/1854 prevede espressamente che gli Stati membri possono utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato.
- 25 È questo che il legislatore avrebbe fatto ricorrendo alle presunzioni controverse, che si sono rese necessarie in quanto non è tecnicamente possibile ricollegare in maniera certa ciascun elettrone di energia elettrica immesso a un'operazione con un determinato prezzo.
- 26 Questo sistema non porterebbe a ricavi fittizi, ma realizzerebbe stime per fissare il tetto ai ricavi, il quale è, in ogni caso, molto più alto di quello che i produttori potevano sperare di ottenere sul mercato prima della crisi energetica.
- 27 La CREG, pur non contestando che le presunzioni relative alle centrali nucleari sono effettivamente presunzioni assolute, sostiene che esse sono in linea con strategie di vendita prese in considerazione in precedenza di concerto con i gestori delle centrali interessate ed applicate da anni (ai fini della riscossione delle imposte), il che non può essere considerato irragionevole.
- 28 Quanto alle altre presunzioni, si tratterebbe di presunzioni relative in forza dell'articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punto 6, della legge sull'energia elettrica. È sì vero che la prova dei redditi reali deve essere fornita per l'intero parco di produzione (quindi, non unicamente per gli impianti soggetti al prelievo), ma si tratterebbe di un'esigenza ragionevole destinata ad evitare trasferimenti artificiali di ricavi tra gli impianti. Questa disposizione sarebbe altresì volta a impedire ai debitori appartenenti al medesimo gruppo di aggirare il prelievo prevedendo fittiziamente un prezzo di transazione inferiore al tetto (strategia



d'altro canto prevista all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 2022/1854). Quanto alle altre regole dell'articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punto 6, della legge sull'energia elettrica, esse non equivarrebbero ad assoggettare a imposta ricavi fittizi, ma sarebbero finalizzate a consentire l'applicazione del prelievo per singola operazione.

- 29 Lo Stato belga aggiunge che il regolamento 2022/1854 non ha fissato esso stesso regole specifiche di calcolo dell'ammontare dei ricavi eccedenti e la Commissione non ha fornito alcun orientamento al riguardo, diversamente da quanto previsto dal regolamento stesso. Competeva, quindi, agli Stati membri stabilire una siffatta regola e risulta dal considerando 37 di detto regolamento che, per farlo, essi erano autorizzati a utilizzare stime ragionevoli, come le presunzioni controverse.
- 30 Il ricorso alle presunzioni consentirebbe di ovviare alle difficoltà tecniche legate alla determinazione precisa del prezzo per ciascun MWh venduto e fornito nel corso del periodo di applicazione del prelievo. Si tratterebbe così di alleggerire l'onere amministrativo gravante sui debitori e sugli enti pubblici incaricati dell'applicazione del prelievo.
- 31 Il giudice del rinvio osserva, dal canto suo, che, in considerazione delle differenze nelle modalità di organizzazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica negli Stati membri, nonché delle specificità locali, il regolamento 2022/1854 riconosce agli Stati membri un ruolo nello stabilire le modalità di attuazione del tetto, il che implica che, in ciascuno Stato membro, detto regolamento ha dovuto essere oggetto di misure nazionali.
- 32 Anche il giudice del rinvio osserva, a tal riguardo, l'assenza di orientamenti della Commissione ai fini dell'attuazione del tetto obbligatorio, seppur previsti all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento 2022/1854.
- 33 Tuttavia, esso rileva che il meccanismo attuato dal legislatore belga all'articolo 22 ter della legge sull'energia elettrica, su cui la decisione impugnata si fonda nel suo modello di dichiarazione dei ricavi, che rappresenta il passaggio preliminare alla fissazione del prelievo dovuto per ciascun debitore, si basa effettivamente su un insieme di presunzioni o su una serie di presunzioni a cascata cui il debitore non può mai completamente sottrarsi, con la conseguenza che questi non può dichiarare i ricavi realmente ottenuti. Infatti, le presunzioni si fondano su strategie di vendita teoriche prive di qualsivoglia collegamento con le reali strategie seguite e con le vendite effettivamente realizzate dai produttori, mentre le disposizioni del regolamento 2022/1854 vanno nel senso che il calcolo dei ricavi eccedenti è compiuto a partire dai ricavi di mercato realmente ottenuti. Il giudice del rinvio fa riferimento, a questo proposito, alla formulazione delle disposizioni di seguito indicate di tale regolamento (il grassetto è del giudice del rinvio):
  - articolo 2, punto 5: «“ricavi di mercato”: **redditi realizzati** che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale

scambio, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ed escluso qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri»;

– articolo 2, punto 9: «“ricavi eccedenti”: differenza positiva **tra i ricavi di mercato dei produttori** per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di 180 EUR per MWh di energia elettrica di cui all'articolo 6, paragrafo 1»;

– articolo 6, intitolato «Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato»:

«1. **I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione** di energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori (...);

– articolo 7, intitolato «Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica»:

«Il tetto sui **ricavi di mercato** di cui all'articolo 6 si applica ai **ricavi di mercato ottenuti dalla vendita** di energia elettrica generata dalle fonti seguenti: (...).».

34 D'altronde, la filosofia stessa alla base del meccanismo attuato, vale a dire la fissazione di un tetto sui ricavi di mercato e la possibilità per gli Stati membri di introitare i ricavi superiori a tale tetto, sembra riferirsi necessariamente ai ricavi effettivamente realizzati. Un prelievo di ricavi non realizzati potrebbe, infatti, sembrare una contraddizione.

35 A parere del giudice del rinvio, ciò sembra confermato dal considerando 30 del regolamento 2022/1854:

«Il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe essere fissato sui ricavi di mercato piuttosto che sui ricavi totali della produzione (che comprendono altre fonti potenziali di ricavo quali i regimi di sostegno), al fine di evitare un impatto significativo sulla redditività iniziale prevista di un progetto. Indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina gli scambi di energia elettrica, **il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati, per evitare di danneggiare i produttori che di fatto non beneficiano degli attuali elevati prezzi dell'energia elettrica** in quanto hanno coperto i loro ricavi dalle fluttuazioni del mercato all'ingrosso. **Pertanto, nella misura in cui gli obblighi contrattuali esistenti o futuri**, come gli accordi di compravendita di energia rinnovabile e altri tipi di accordi di compravendita di energia elettrica o le coperture a termine, **portino a ricavi di mercato derivanti dalla produzione di energia elettrica di livello non superiore al tetto sui ricavi di mercato, il**



**presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati tali ricavi.** La misura che introduce il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe pertanto dissuadere i partecipanti al mercato dall'assumere tali obblighi contrattuali» (il grassetto è del giudice del rinvio).

- 36 Il medesimo giudice osserva che il considerando 37 enuncia, per contro, quanto segue:

«Al fine di garantire un'effettiva applicazione del tetto sui ricavi di mercato, i produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato dovrebbero fornire i dati necessari alle autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati. **In considerazione dell'elevato numero di singole operazioni per le quali le autorità competenti degli Stati membri devono garantire l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato, tali autorità dovrebbero avere la possibilità di utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato**» (il grassetto è del giudice del rinvio).

- 37 Oltre a non vedere come un considerando possa derogare alle disposizioni di un regolamento, il giudice del rinvio non è convinto che la dedotta possibilità di consentire agli Stati membri di ricorrere a stime autorizzi questi ultimi a prevedere un meccanismo fondato unicamente su presunzioni assolute o su presunzioni in parte relative, ma con modalità tali da lasciar sussistere elementi teoricamente predeterminati dallo Stato membro (e irrefutabili) senza tener conto dei ricavi effettivamente ottenuti.
- 38 Quanto agli argomenti addotti dalla CREG e dallo Stato belga relativi alle difficoltà tecniche e all'alleggerimento dell'onere amministrativo a carico dei debitori, il giudice del rinvio ritiene che, benché possano giustificare il ricorso a presunzioni (o piuttosto a stime), tali considerazioni non ne possono spiegare il carattere assoluto e che i debitori dovrebbero essere autorizzati a provare le loro strategie di vendita reali e i loro ricavi effettivi in tutti i casi in cui sia possibile individuare il collegamento tra impianti tecnici e condizioni di vendita.
- 39 Il giudice del rinvio osserva altresì che dalla relazione della Commissione non emerge assolutamente che tutti gli Stati membri abbiano adottato un sistema fondato su presunzioni, sembrando il Belgio relativamente isolato nella sua scelta.
- 40 Il sistema di presunzioni ai fini della determinazione teorica dei ricavi posto alla base del calcolo del prelievo, come quello attuato dall'articolo 22 ter della legge sull'energia elettrica e su cui si fonda la decisione impugnata, solleva la questione dell'interpretazione che occorre dare agli articoli 6, 7 e 8, in combinato disposto con l'articolo 2, punti 5 e 9, del regolamento 2022/1854, per stabilire se dette disposizioni autorizzino un meccanismo siffatto. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene necessario, ai fini della propria decisione, chiedere alla Corte di pronunciarsi su tale punto.

***Sul periodo coperto dalla decisione impugnata***

- 41 Alcune delle ricorrenti invocano l'illegittimità della decisione impugnata per il fatto che essa prevede un modello di dichiarazione e il formato dei documenti da inviare «per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 inclusi», mentre, in forza del suo articolo 22, paragrafo 2, lettera c), il regolamento 2022/1854 impone un tetto sui ricavi unicamente a partire dal 1° dicembre 2022 (diversamente dalla proposta di regolamento, che lasciava agli Stati membri la possibilità di prevedere un'applicazione anticipata).
- 42 Esse sostengono che un'applicazione anticipata del tetto costituisce una violazione dei principi generali di certezza del diritto e di legittimo affidamento sanciti dal diritto dell'Unione. Tale applicazione anticipata ha inoltre conseguenze pratiche considerevoli, poiché l'agosto 2022 è stato il mese in cui i prezzi dell'energia elettrica hanno registrato il massimo.
- 43 Esse aggiungono che il legislatore non ha indicato per quale motivo intendesse riconoscere un effetto anticipato al regolamento 2022/1854.
- 44 La CREG replica che, in materia di politica economica, l'intervento dell'Unione europea (nella specie, quello del Consiglio ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia) si limita a un coordinamento delle politiche economiche che lascia impregiudicato il potere sovrano degli Stati membri in materia fiscale, cosicché il legislatore nazionale belga poteva intervenire in tale materia adottando una misura «complementare» in forza della sua autonomia fiscale.
- 45 Inoltre, il regolamento 2022/1854 stesso non comporterebbe un'uniformazione dell'imposizione dei ricavi eccedenti, ma si limiterebbe a garantire un coordinamento delle reazioni degli Stati membri, che continuano a godere di un ampio margine di manovra per fornire una risposta efficace alla situazione, tenuto conto delle peculiarità del proprio mercato energetico nazionale.
- 46 Lo Stato belga precisa che detto regolamento non ha in alcun modo vietato al Belgio di adottare misure fiscali applicabili a un periodo anteriore al 1° dicembre 2022, nella fattispecie al periodo decorrente dal 1° agosto 2022.
- 47 La legittimità dell'esercizio, da parte del Belgio, della sua autonoma competenza fiscale per detto periodo sarebbe in linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- 48 Lo Stato belga si riferisce anche all'articolo 8, paragrafo 1, [lettera a),] del regolamento 2022/1854, in forza del quale gli Stati membri possono «mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia

elettrica», e quindi anche estendere il tetto a un periodo anteriore a quello previsto da detto regolamento.

- 49 Quanto al fatto che la possibilità di dare, su base volontaria, applicazione anticipata a detto regolamento, prevista nella proposta di regolamento, non sia stata ripresa nel testo finale, ciò si spiegherebbe alla luce dell'inutilità di una siffatta disposizione esplicita e non dimostrerebbe che il legislatore europeo abbia inteso vietare un'applicazione anticipata nel tempo del regime di limitazione dei ricavi.
- 50 Il giudice del rinvio osserva che il periodo considerato nella decisione impugnata risulta dall'articolo 22 ter, paragrafo 1, della legge sull'energia elettrica, il quale recita: «il presente articolo introduce un tetto sui ricavi (...) realizzati tra il 1° agosto 2022 e il 30 giugno 2023 (...)», e che la motivazione di detta legge indica che essa «garantisce l'esecuzione parziale del regolamento [2022/1854]», intendendosi con «parziale» che la legge del 16 dicembre 2022 è volta a garantire l'esecuzione del regolamento 2022/1854 con riferimento solo all'energia elettrica (capo II di detto regolamento), e non anche ai settori del petrolio, del gas e del carbone (capo III del regolamento 2022/1854).
- 51 Il medesimo giudice osserva che il legislatore belga non ha indicato per quale motivo abbia inteso fissare l'entrata in vigore del prelievo a una data diversa da quella prevista dal regolamento 2022/1854, e che la tesi sostenuta dalla CREG e dallo Stato belga, secondo cui il regime del prelievo avrebbe natura ibrida (misura nazionale dal 1° agosto al 30 novembre 2022 e attuazione del regolamento 2022/1854 a decorrere dal 1° dicembre 2022), non risulta nemmeno dall'esame dei lavori preparatori.
- 52 A parere del giudice del rinvio, l'articolo 22, paragrafo 2, di detto regolamento che, fissando al 1° dicembre 2022 la data dell'entrata in vigore del tetto ai ricavi eccedenti, garantisce un coordinamento tra gli Stati membri, potrebbe ostare a misure nazionali che sanciscono l'attuazione del regime a partire da una data anteriore.
- 53 A tal proposito, detto giudice si riferisce al considerando 11 del regolamento in parola, il quale enuncia che «[i]l mancato coordinamento dei tetti sui ricavi di mercato dell'energia elettrica (...) può condurre a gravi distorsioni tra i produttori nell'Unione». Esso fa riferimento anche ai principi del primato e dell'effettività del diritto dell'Unione, nonché al principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri.
- 54 Per quanto attiene all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2022/1854, per il giudice del rinvio non è chiaro se la possibilità riconosciuta agli Stati membri di «mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità» comprenda quella di mettere in atto un regime di limitazione prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, posto che proprio le disposizioni di detto regolamento relative alla

previsione di un tetto (compreso il suo articolo 8) si applicano solo dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

- 55 Date le circostanze, il giudice del rinvio ritiene necessario chiedere alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione da dare agli articoli 6, 7, 8 e 22 del regolamento 2022/1854, in collegamento con i principi del primato e dell'effettività del diritto dell'Unione e con il principio di leale cooperazione, per stabilire se dette disposizioni ostino a misure nazionali che prevedono l'attuazione di un tetto ai ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica a partire da una data anteriore a quella prevista dal regolamento stesso.

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, in combinato disposto con l'articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell'insieme dei considerando [di tale regolamento] e in uno segnatamente con l'articolo 288 TFUE e con l'articolo 6 TUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di misure nazionali, come quelle di cui all'articolo 22 ter, in particolare paragrafo 5, secondo comma, della legge sull'energia elettrica, a norma delle quali il tetto previsto all'articolo 6 del regolamento si traduce in un prelievo dei ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica, quando il carattere eccedentario dei ricavi rispetto al tetto fissato è stabilito a partire da ricavi di mercato determinati, per taluni impianti, come ricavi teorici sulla base di presunzioni assolute (v. articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punti 1 e 2, della legge sull'energia elettrica), impedendo ai debitori del prelievo di dichiarare e di far valere i loro ricavi reali.
- 2) Se gli articoli 6, 7 e 8 del [regolamento 2022/1854], in combinato disposto con l'articolo 2, punti 5 e 9, alla luce dell'insieme dei considerando [di tale regolamento] e in uno segnatamente con l'articolo 288 TFUE, con l'articolo 6 TUE e con il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di misure nazionali, come quelle di cui all'articolo 22 ter, in particolare paragrafo 5, secondo comma, della legge sull'energia elettrica, a norma delle quali il tetto previsto all'articolo 6 del regolamento si traduce in un prelievo dei ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica, quando il carattere eccedentario dei ricavi rispetto al tetto fissato è stabilito a partire da ricavi di mercato determinati, per taluni impianti (v. articolo 22 ter, paragrafo 5, secondo comma, punti 3, 4, 5 e 6), sulla base di presunzioni presentate come relative, ma che possono essere confutate unicamente, da un lato, dimostrando i propri ricavi reali per tutti i rispettivi impianti, compresi quelli non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, e, dall'altro, ricorrendo ad ulteriori presunzioni, impedendo così ai debitori del prelievo di dichiarare e di far valere i loro ricavi reali.

- 3) Se gli articoli 6, 7, 8 e 22 del [regolamento 2022/1854], in uno con i principi del primato e dell'effettività del diritto dell'Unione, con il principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE) e con, segnatamente, l'articolo 288 TFUE, nonché alla luce del preambolo dello stesso regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di misure nazionali adottate dopo l'entrata in vigore di detto regolamento, come l'articolo 22 ter, paragrafo 1, della legge sull'energia elettrica, introdotto dalla legge del 16 dicembre 2022, che prevedono l'attuazione di un meccanismo di limitazione dei ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica a partire da una data anteriore al 1° dicembre 2022, quale la data del 1° agosto 2022.

#### **Domanda di procedimento accelerato**

- 56 Posto che, nell'esaminare i ricorsi ad esso sottoposti, delibera in veste di giudice dei provvedimenti provvisori, conformemente all'articolo 29 bis della legge sull'energia elettrica, il giudice del rinvio chiede di poter beneficiare del procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

DOCUMENTO D'IMPRESA